



POLICY
UTILIZZO DI AUDIO FOTO E VIDEO

COD. C.22
VERSIONE N. 02 DEL 04.2023

CONTIENE:

1. POLICY

INDICE DELLE VERSIONI SUCCESSIVE ALLA PRIMA:

COD. VERSIONE	DATA MODIFICA	MODIFICHE
2	04/2023	INTEGRAZIONE – CASISTICA FOTO DI CLASSE





PREMESSA

Gli audio, le foto ed i video costituiscono importanti fonti di dati personali. Non solo, l'utilizzo improprio è suscettibile di portare anche al trattamento di dati molto sensibili, come nel caso di immagini sottoposte a processo biometrico, oppure come nel caso di minore intervistato in occasione di un episodio di reato a scuola. Per questo è necessario trattare tali contenuti in modo corretto, senza eccedere nello zelo ma anche senza lasciarsi andare a semplicismi. In tal senso, prima di avviare ogni esame è necessario evidenziare come la disciplina muti sensibilmente a seconda che foto, video e audio siano raccolti dalla scuola, da un parente, ovvero da terzi. Per questo la seguente policy distingue tali scenari identificando la modalità corretta per la lecita esecuzione dei diversi trattamenti. Difatti, la base giuridica e la disciplina applicabile variano in modo sensibile tra soggetto e soggetto: la scuola, ad esempio, agisce solitamente sulla base di quanto previsto da legge. Ciò però non accade per i soggetti terzi, magari anche esterni alla pubblica amministrazione, i quali agiranno in forza di altri meccanismi giuridici. Situazione ancora diversa riguarda poi i parenti degli studenti, i cui trattamenti non sono assoggettabili alla disciplina del GDPR avendo gli stessi finalità prettamente domestiche.

Vediamo quindi come regolamentare correttamente la raccolta e l'utilizzo di video e foto in ambito scolastico.

RIPRESE AUDIO VIDEO EFFETTUATE DA PARENTI

Il GDPR prevede espressamente che la normativa europea sulla data protection non si applica al trattamento di dati personali effettuato da una persona fisica nell'ambito di attività a carattere esclusivamente personale o domestico e quindi senza una connessione con un'attività commerciale o istituzionale.

Questo significa che nei confronti dei genitori, e di altri parenti o di chi ne fa le veci, è applicabile la disciplina generale prevista nel Codice civile la quale non prevede una moltitudine di vincoli presenti invece nel Regolamento Europeo. Il riferimento va, ad esempio, all'obbligo di fornire informativa, all'obbligo di garantire misure di sicurezza e, non da ultimo, all'obbligo di notificare eventuali data breach. Questi ed altri vincoli non riguardano il privato, il quale potrà quindi effettuare foto o riprese audio/video, ad esempio, di una recita o di una gita, senza necessità di chiedere consenso alcuno. Il consenso è invece espressamente richiesto in caso di divulgazione delle foto tramite social o altri canali. Ma che ruolo ha la scuola? Nessuno. Tuttavia, per mero scrupolo la scuola dovrebbe inviare una circolare ai genitori, nelle settimane a ridosso di eventi e simili, ove ricordare che è possibile fare foto ma che non è possibile divulgare foto di figli altrui, in primis sui social.

In sintesi:

RUOLO DELLA SCUOLA	NESSUNO
DOCUMENTI DA PRODURRE	(EVENTUALE) CIRCOLARE E CARTELLONISTICA ALL'INGRESSO DELL'AUDITORIUM
CONSENSI	IL PARENTE SE VUOLE DIVULGARE LE FOTO DEVE CHIEDERE IL CONSENSO

RIPRESE AUDIO VIDEO EFFETTUATE DALLA SCUOLA

Differentemente dai parenti, la scuola è soggetta la cui attività rientra a pieno titolo nell'ambito di applicazione del GDPR. Pertanto, in caso di effettuazione di foto o di audio visivi, la scuola dovrà rilasciare una apposita informativa alle famiglie. Nella fattispecie, il trattamento in esame è illustrato nei suoi caratteri salienti dalla informativa generale consegnata a inizio anno (B.01.1 del **Sistema di Gestione EUservice**). Nessun consenso è richiesto, ma è necessario che la scuola si attenga scrupolosamente alle seguenti indicazioni: 1) è vietato pubblicare foto sui social network; 2) è vietato divulgare foto tramite sistemi di messaggistica o tramite altri sistemi che non siano il solo sito scolastico; 3) è vietato effettuare foto di dettaglio agli studenti, risultando possibile effettuare solo foto a "campo largo" volte a testimoniare attività didattiche di particolare pregio; 4) è vietato aggirare le presenti indicazioni utilizzando sistemi di sfuocamento in quanto gli stessi risultano comunque non idonei ad anonimizzare il soggetto interessato.

Qualora le foto/video vengano effettuate utilizzando i device personali dei docenti, è necessario che, a seguito del trasferimento a favore del Titolare, i docenti provvedano contestualmente alla cancellazione delle stesse dalle memorie





ISTITUTO MAGISTRALE STATALE "SANTA ROSA DA VITERBO" indirizzi:
LICEO DELLE SCIENZE UMANE, LICEO DELLE SCIENZE UMANE con opzione
ECONOMICO-SOCIALE, LICEO MUSICALE e COREUTICO, LICEO MADE IN ITALY
01100 Viterbo – Via San Pietro, n. 27 – Tel. 0761/304061 Fax: 0761/323462
VTPM010007@PEC.ISTRUZIONE.IT - VTPM010007@istruzione.it
C. F. 80015030564 – Codice Univoco Ufficio: UFXJEV

interne personali ove erano archiviate. Una volta trasferiti i file al Titolare, quest'ultimo potrà conservarli per un periodo massimo corrispondente al ciclo di studi degli alunni ritratti. Lo stesso limite di conservazione è previsto anche per le foto pubblicate sul sito

Da ultimo si precisa che il consenso non può essere usato per aggirare i divieti di cui sopra in quanto lo stesso risulta viziato se fornito alla pubblica amministrazione. In caso di pubblicazione di immagini e/o video sul sito istituzionale il trattamento avrà natura temporanea dal momento che le suddette immagini e video resteranno sul sito solo per il tempo necessario per la finalità cui sono destinati.

In sintesi:

RUOLO DELLA SCUOLA	TITOLARE DEL TRATTAMENTO
DOCUMENTI DA PRODURRE	INFORMATIVA
CONSENSI	NON È NECESSARIO ALCUN CONSENSO
TEMPI DI PUBBLICAZIONE	PER IL TEMPO STRETTAMENTE NECESSARIO E COMUNQUE NON OLTRE IL CICLO DI STUDI DELL'INTERESSATO

RIPRESE AUDIO VIDEO EFFETTUATE DA DOCENTI

In posizione intermedia tra i genitori e l'istituto scolastico si pongono i docenti. Nei loro confronti si applica una disciplina diversa a seconda che le foto siano eseguite su incarico della scuola oppure di propria spontanea volontà. Nel primo caso il docente agisce come incaricato del trattamento, applicandosi le regole sopra previste per la scuola. Nel secondo caso egli agisce come privato cittadino, alla stregua di un parente dovendosi applicare la disciplina sopra descritta con riferimento ai parenti.

In sintesi:

	SU INCARICO SCUOLA	SENZA INCARICO SCUOLA
RUOLO DELLA SCUOLA	TITOLARE DEL TRATTAMENTO	NESSUNO
DOCUMENTI DA PRODURRE	INFORMATIVA	(EVENTUALE) CIRCOLARE E CARTELLONISTICA ALL'INGRESSO DELL'AUDITORIUM
CONSENSI	NON È NECESSARIO ALCUN CONSENSO	IL DOCENTE NON INCARICATO SE VUOLE DIVULGARE LE FOTO DEVE CHIEDERE IL CONSENSO

RIPRESE AUDIO VIDEO EFFETTUATE DA TERZI

Esiste poi un'ultima casistica che si verifica quando le foto vengano effettuate da soggetti terzi. Stiamo parlando, ad esempio dei casi in cui la stampa effettua foto durante un avvenimento di rilevanza locale (o nazionale), oppure il caso in cui la scuola partecipa ad iniziative organizzate da terzi (Es: gare di dibattito) e questi soggetti effettuano foto e video. Ebbene, in questi casi, l'istituto non ha alcun ruolo nella raccolta di foto o video (salvo che sia co-organizzatore dell'evento a cui partecipano gli alunni), ricadendo tutti gli obblighi sul soggetto terzo. Sarà quindi, tornando agli esempi di prima, la stampa o l'organizzazione della gara di dibattito a dover fornire una propria informativa e a doversi munire di una base giuridica appropriata. Da ultimo si precisa che, in questo particolare caso, l'organizzatore con molta probabilità sarà tenuto a richiedere oltre al consenso privacy anche il rilascio di una liberatoria per lo sfruttamento dei diritti di immagine ai sensi del combinato disposto dell'art. 96 L.633/41 e art. 10 CC.

In sintesi:

RUOLO DELLA SCUOLA	NESSUNO
DOCUMENTI DA PRODURRE	IL TITOLARE ESTERNO DEVE PRODURRE INFORMATIVA DA CONSEGNARE AGLI STUDENTI



CONSENSI	È IL TITOLARE ESTERNO A DOVER VALUTARE LA BASE GIURIDICA PIÙ APPROPRIATA DA ADOTTARE
-----------------	--

FOTO DI CLASSE

In vista della conclusione dell'anno scolastico è ancora diffusa la consuetudine della foto di classe, richiesta ed apprezzata dai genitori per conservare un ricordo del tempo che i loro figli hanno trascorso insieme a scuola e per "fermare" un momento della loro crescita. La raccolta di simili immagini di gruppo, essendo i soggetti ritratti in foto chiaramente riconoscibili, costituisce certamente una operazione di trattamento di dati personali.

È possibile rinvenire due prassi ben distinte a seconda che il fotografo venga incaricato della foto di classe dalla scuola o dai genitori interessati:

FOTOGRAFO INCARICATO DAI GENITORI DELLA CLASSE

In tale caso, sono i genitori della classe a ricercare e incaricare il fotografo della foto, lasciando alla scuola il solo "compito" di mettere eventualmente a disposizione i propri locali (interni e/o esterni). In tale caso, l'iniziativa non parte quindi dalla scuola ma dalle famiglie, le quali si occuperanno di individuare e contrattualizzare il soggetto che, a titolo professionale ed a loro spese, effettuerà lo scatto della foto di classe. Per consentire l'accesso nella scuola del fotografo esterno incaricato dai genitori degli studenti, è pertanto opportuno che pervenga da parte dei rappresentanti di classe una richiesta formale al Dirigente Scolastico, specificando:

- le generalità del soggetto individuato ed incaricato di raccogliere la foto (per consentirne la verifica all'atto del suo accesso a scuola);
- che le immagini fotografiche raccolte saranno destinate esclusivamente ai genitori degli studenti e quindi ad una circolazione in ambito familiare ed amicale;
- che i genitori sono stati informati che, in caso di divulgazione delle foto di gruppo attraverso la pubblicazione delle medesime immagini su internet e sui social network, è indispensabile ottenere il consenso da parte degli esercenti la responsabilità genitoriale su tutti i minori ritratti;
- che il fotografo esterno ritrarrà in foto, in atteggiamenti positivi di gruppo, solo i minori i cui genitori gli hanno preventivamente rilasciato un idoneo consenso al trattamento dei dati personali o hanno costituito con lui un'altra base giuridica che lo legittima al trattamento (ai sensi dell'art. 6 del GDPR).

Ricevuta tale richiesta, il Dirigente Scolastico indicherà con congruo preavviso ai richiedenti il giorno e l'ora in cui, classe per classe, sarà consentito al fotografo l'accesso a scuola, in modo da non disturbare il regolare svolgimento delle attività didattiche ed istituzionali. Per quanto riguarda il trattamento dei dati personali, in questo caso la scuola non esercita alcun ruolo nella raccolta delle immagini degli studenti e tutti gli obblighi, adempimenti e responsabilità di legge, competono in via esclusiva al soggetto terzo (ad esempio: rilascio di idonea informativa, raccolta del consenso, richiesta di liberatoria per lo sfruttamento dei diritti di immagine ai sensi del combinato disposto dell'art. 96 L. 633/41 e art. 10 C.C. etc.).

In sintesi:

RUOLO DELLA SCUOLA	NESSUNO (SALVO QUELLO DI COORDINARE L'ACCESSO DEL FOTOGRAFO ESTERNO CON L'ATTIVITA' DIDATTICA)
DOCUMENTI DA PRODURRE	I RAPPRESENTATI DI CLASSE DEVONO PRESENTARE RICHIESTA FORMALE AL DS; IL TITOLARE ESTERNO DEVE PRODURRE INFORMATIVA DA CONSEGNARE AI GENITORI
CONSENSO	È IL TITOLARE ESTERNO A DOVER VALUTARNE LA NECESSITÀ IN FUNZIONE DELLA BASE GIURIDICA PIÙ APPROPRIATA CHE INTENDE ADOTTARE

FOTOGRAFO INCARICATO DALLA SCUOLA

In tale caso, l'iniziativa partirà dalla scuola che, quindi, si occuperà di individuare il professionista a cui affidare la foto di classe, assicurandosi altresì di emanare apposita circolare informativa, con indicazione dei giorni/orari concordati, sia





ISTITUTO MAGISTRALE STATALE "SANTA ROSA DA VITERBO" indirizzi:
LICEO DELLE SCIENZE UMANE, LICEO DELLE SCIENZE UMANE con opzione
ECONOMICO-SOCIALE, LICEO MUSICALE e COREUTICO, LICEO MADE IN ITALY
01100 Viterbo – Via San Pietro, n. 27 – Tel. 0761/304061 Fax: 0761/323462
VTPM010007@PEC.ISTRUZIONE.IT - VTPM010007@istruzione.it
C. F. 80015030564 – Codice Univoco Ufficio: UFXJEV

alle famiglie che ai docenti, di modo da organizzare e gestire le attività didattiche.

Per quanto riguarda il trattamento dei dati personali, in questo caso la scuola agirà in qualità di Titolare del Trattamento e dovrà premunirsi di nominare quale Responsabile esterno del trattamento ex art. 28 GDPR il fotografo individuato, impartendogli altresì le necessarie istruzioni (ad esempio: divieto di utilizzo/divulgazione delle foto effettuate, assicurarsi della distruzione delle foto una volta consegnate all'Istituto e/o ai genitori etc.)

In sintesi:

RUOLO DELLA SCUOLA	TITOLARE DEL TRATTAMENTO
RUOLO DEL PROFESSIONISTA	RESPONSABILE ESTERNO DEL TRATTAMENTO EX ART. 28 GDPR
DOCUMENTI DA PRODURRE	CIRCOLARE INFORMATIVA A GENITORI/ALUNNI E DOCENTI; INFORMATIVA A INIZIO ANNO O PRIMA DELLE FOTO; NOMINA RESPONSABILE EX ART. 28 GDPR
CONSENSO	NON È NECESSARIO ALCUN CONSENSO

